



DECRETO N. 2 DEL 21/05/2026

OGGETTO: Revoca del proprio decreto n. 1 del 20/01/2025 e nuova nomina dei Responsabili dei Servizi comunali.

IL SINDACO

Visto il vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2025;

Considerato che l'art. 7 di tale Regolamento individua venti servizi in cui è articolato l'unico ambito operativo della struttura organizzativa comunale, e che tali servizi sono raggruppati nelle seguenti 4 macro-aree:

- Servizi in materia Amministrativa (9 servizi);
- Servizi in materia Contabile (2 servizi);
- Servizi in materia Tecnica (7 servizi);
- Servizi in materia di Vigilanza (2 servizi)

Visti gli artt. 50, comma 10, 97, comma 4, lett. d), 107, 109, comma 2 e 110, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visti gli articoli da 15 a 20 del C.C.N.L. del Comparto Autonomie Locali stipulato il 23/02/2026, in materia di titolari di incarichi di EQ;

Preso atto che l'articolo 18, commi 1, 2 e 3, del CCNL 2019-2021, Comparto Funzioni locali, stipulato in data 16/11/2022, dispone che:

- " 1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.*
- 2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.*
- 3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale";*

Preso atto che l'articolo 19, comma 6, del CCNL 2022-2024, Comparto Funzioni locali, stipulato in data 23/02/2026, dispone che:

- "6. Per gli incarichi di cui al comma 1 [ndr: incarichi di EQ], in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ) del CCNL 16.11.2022, con eccezione della durata che può essere fino a 5 anni. ...";*

Dato atto che l'art. 19 del medesimo CCNL 2022-2024 prevede che:



" 1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL.

2. Negli enti privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

3. Gli enti possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 2 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.";

Dato atto che l'art. 18 del medesimo CCNL 2022-2024, al comma 7 prevede che:

*" 7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del **riproporzionamento** di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale).";*

Considerato che l'art. 9, commi 2 e 3, e gli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento di organizzazione dei servizi comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2025, disciplinano il conferimento degli incarichi di responsabilità dei servizi in cui è articolata la struttura comunale;

Visto l'art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in merito alla possibilità di attribuire compiti gestionali agli amministratori dei Comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, quale è il caso del Comune di Tricerro;

Richiamati in particolare:

- l'art. 10, comma 1, del Regolamento di organizzazione dei servizi comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2025 che recita: *"Al vertice di ciascun servizio comunale è posto un responsabile, nominato con decreto sindacale, per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre oppure al residuo mandato del Sindaco, sulla base di criteri di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza.";*

- l'art. 10, comma 3, del Regolamento di organizzazione dei servizi comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2025 che recita: *"Secondo quanto consentito ai Comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti dall'articolo 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Sindaco può altresì, con proprio decreto, riservare a se stesso, ovvero attribuire ad altro componente della Giunta Comunale, la responsabilità di uno o più servizi, con l'assunzione dei relativi poteri gestionali, in deroga a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – T.U.E.L.";*

- l'art. 11, comma 11, del Regolamento di organizzazione dei servizi comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2025 che recita: *"Gli incarichi esterni di responsabilità possono anche essere attribuiti, con decreto sindacale conferito intuitu personae, a personale dipendente da altro Ente locale, utilizzato a tempo parziale sulla base di apposita convenzione, previo l'assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso del lavoratore stesso. Sulla base dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004, applicabile ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000*



abitanti, tali incarichi potranno essere conferiti anche a personale impiegato a tempo pieno presso altro Ente locale, purché autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.";

Dato atto che la presente Amministrazione è stata nominata a seguito di elezioni svoltesi in data 8-9 giugno 2024, date nelle quali si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per l'elezione dei componenti del Consiglio Comunale;

Dato atto dell'attuale situazione organizzativa nella quale si trova il Comune e della necessità di procedere ad un'opera di generale riorganizzazione e riordino dell'Ente comunale;

Ritenuto che si debba pertanto comunque procedere, con unico atto, alla nuova nomina dei responsabili dei servizi comunali;

Dato ancora atto che in considerazione della ridotta struttura organizzativa dell'Ente, è ordinariamente affidata alla responsabilità della medesima persona fisica una pluralità di incarichi di responsabilità, relativi a più strutture organizzative;

Preso atto che l'articolo 16, del CCNL 2022-2024, Comparto Funzioni locali, stipulato in data 23/02/2026, dispone:

- al comma 1, che *"Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 15 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.";*
- al comma 2, che *"L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 22.000, lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico.";*
- al comma 3, che *"Nelle ipotesi considerate nell'art. 15 comma 4 (Incarichi di elevata qualificazione), l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.";*
- al comma 4, che *"Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.";*

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 28 del 26/11/2025 avente ad oggetto "Metodologia di graduazione delle posizioni di responsabilità e pesatura delle posizioni organizzative che presteranno servizio nell'ente.";
- n. 29 del 26/11/2025 avente ad oggetto "Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance e modalità di erogazione dell'indennità di risultato.";
- n. 10 del 20/03/2026 avente ad oggetto "Recepimento pesatura delle Aree di elevata qualificazione effettuata dal Nucleo di Valutazione e quantificazione importi di posizione e risultato da attribuire agli incaricati di elevata qualificazione (EQ).";

Richiamato il proprio precedente decreto n. 1 del 20/01/2025 avente ad oggetto: "Nomina dei Responsabili dei Servizi comunali.",

Ritenuto di revocare il precitato decreto, in ragione della mutata struttura organizzativa dell'ente, che vede la presenza di dipendente a tempo indeterminato e pieno di altro ente, autorizzata a prestare servizio in regime di



convenzione ex art. 18 del C.C.N.L. del Comparto Autonomie Locali stipulato il 23/02/2026, nonché in regime di scavalco d'eccedenza ex art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004;

Ritenuto quindi di attribuire formalmente le seguenti posizioni di responsabilità di elevata qualificazione, ai soggetti di seguito indicati e in corrispondenza con i venti servizi disciplinati a livello regolamentare, con rilevanza ai fini della commisurazione dell'indennità di posizione, ove spettante, ai sensi della disciplina di graduazione delle posizioni organizzative;

Responsabilità di servizio EQ n. 1: Mauro BUROCCO – Sindaco, responsabile di servizio ex art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizio gestione personale	Mauro Burocco
2	Servizio controllo di gestione	Mauro Burocco
3	Servizio finanziario	Mauro Burocco
4	Servizio tributario	Mauro Burocco
5	Servizio LL.PP. e manutenzione patrimonio	Mauro Burocco
6	Servizio urbanistica, edilizia e catasto	Mauro Burocco
7	Servizio viabilità e circolazione stradale	Mauro Burocco
8	Servizio protezione civile	Mauro Burocco
9	Servizio tutela ambientale	Mauro Burocco
10	Servizio sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni	Mauro Burocco
11	S.U.A.P.	Mauro Burocco
12	Servizio di polizia locale	Mauro Burocco
13	Servizio commercio	Mauro Burocco

Responsabilità di servizio EQ n. 2: sig.ra Maria TUCCI – dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di San Germano Vercellese – istruttore amministrativo, area "ISTRUTTORI" – ex cat."C", autorizzata ex art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004 (periodo 01/01/2026 - 31/12/2028):

N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizi anagrafici, elettorali, di stato civile, leva, statistica	Maria Tucci
2	Servizi culturali, sportivi, turistici e tempo libero	Maria Tucci
3	Servizi scolastici	Maria Tucci
4	Servizi cimiteriali	Maria Tucci
5	Servizi socio-assistenziali	Maria Tucci



6	Servizio sportello al cittadino	Maria Tucci
7	Servizio affari generali	Maria Tucci

DECRETA

- 1) di revocare, per le motivazioni in premessa illustrate e che si intendono qui integralmente richiamate, il proprio precedente decreto n. 1 del 20/01/2025 avente ad oggetto: "Nomina dei Responsabili dei Servizi comunali.";
- 2) Di attribuire le seguenti posizioni di responsabilità di elevata qualificazione ai seguenti soggetti:

Responsabilità di servizio EQ n. 1: Mauro BUROCCO – Sindaco, responsabile di servizio ex art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388:

N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizio gestione personale	Mauro Burocco
2	Servizio controllo di gestione	Mauro Burocco
3	Servizio finanziario	Mauro Burocco
4	Servizio tributario	Mauro Burocco
5	Servizio LL.PP. e manutenzione patrimonio	Mauro Burocco
6	Servizio urbanistica, edilizia e catasto	Mauro Burocco
7	Servizio viabilità e circolazione stradale	Mauro Burocco
8	Servizio protezione civile	Mauro Burocco
9	Servizio tutela ambientale	Mauro Burocco
10	Servizio sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni	Mauro Burocco
11	S.U.A.P.	Mauro Burocco
12	Servizio di polizia locale	Mauro Burocco
13	Servizio commercio	Mauro Burocco

Responsabilità di servizio EQ n. 2: sig.ra Maria TUCCI – dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di San Germano Vercellese – istruttore amministrativo, area "ISTRUTTORI" – ex cat."C", autorizzata ex art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30/12/2004 (periodo 01/01/2026 - 31/12/2028):



N.	Denominazione del servizio	Responsabile titolare
1	Servizi anagrafici, elettorali, di stato civile, leva, statistica	Maria Tucci
2	Servizi culturali, sportivi, turistici e tempo libero	Maria Tucci
3	Servizi scolastici	Maria Tucci
4	Servizi cimiteriali	Maria Tucci
5	Servizi socio-assistenziali	Maria Tucci
6	Servizio sportello al cittadino	Maria Tucci
7	Servizio affari generali	Maria Tucci

- 3) Di dare atto che i 7 servizi sopraelencati assegnati alla titolarità della sig.ra Maria Tucci sono ricompresi nella macro-area **Servizi in materia Amministrativa**;
- 4) Di attribuire alla sig.ra Maria Tucci una indennità di posizione annua pari a € 8.231,26 e una indennità di risultato annua massima pari ad € 1.452,57 corrispondente al 15% dell'indennità di posizione;
- 5) Di dare atto che, giusta la previsione di cui all'art. 18, comma 7 del CCNL 2022-2024, Comparto Funzioni locali, stipulato in data 23/02/2026, l'indennità di posizione e, conseguentemente, l'indennità di risultato, sono soggette al **riproporzionamento** di cui all'art. 55, comma 10 del citato CCNL 2022-2024;
- 6) Di specificare che, allo stato attuale, stante l'autorizzazione di 12 ore settimanali in regime di scavalco d'eccedenza a far data dal 01.01.2026, alla sig.ra Maria Tucci, all'esito del riproporzionamento di cui al punto precedente, competono le seguenti indennità annuali:

Posizione	Risultato	Totale
2.743,75 €	484,19 €	3.227,94 €

- 7) Di precisare che l'indennità di risultato è una cifra teorica massima che potrà essere erogata solo a seguito di valutazione positiva, e secondo le modalità e percentuali di cui alla Deliberazione di Giunta C.le n. 29 del 26/11/2025 avente ad oggetto "Adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance e modalità di erogazione dell'indennità di risultato.";
- 8) Di dare atto che l'attribuzione degli incarichi di responsabilità attribuiti al Sindaco ex lege n. 388/2000 non comporta alcun onere finanziario, economico o patrimoniale a carico del bilancio comunale;



- 9) Di dare atto che al Sindaco Mauro Burocco, in quanto Responsabile del Servizio sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, è attribuita la qualifica di Datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, c.d. "Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro";
- 10) Di dare atto che per l'attribuzione di incarichi di responsabilità e della qualifica di "Datore di Lavoro" al Sindaco non viene corrisposta da questo Comune alcuna maggiorazione ai compensi ricevuti;
- 11) Di stabilire:
- ✓ la decorrenza degli incarichi di cui ai punti nn. 2, 9 e 11 a far data dal 01.01.2026, nonché
 - ✓ la durata dei medesimi incarichi **per il residuo mandato del Sindaco in carica**, salva revoca o nuova e diversa determinazione;
- 12) Di comunicare il presente decreto alla Giunta, nonché al Segretario Comunale e a tutti i dipendenti del Comune per debita conoscenza;
- 13) Di autorizzare l'ufficio ragioneria alla erogazione dell'indennità di posizione di cui al presente decreto, da calcolare con decorrenza dal 01.01.2026, e da riproporzionare conformemente al dettato dell'art. 18, comma 7, del CCNL 2022-2024, Comparto Funzioni locali, stipulato in data 23/02/2026;
- 14) Di avere preventivamente acquisito la disponibilità dei relativi incaricati a svolgere i conseguenti ruoli di responsabilità EQ;
- 15) Di far affiggere il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line del Comune, per pubblica conoscenza, per il termine di 15 giorni.

Tricerro 21/05/2026

IL SINDACO
Mauro BUROCCO

